



## Provincia di Modena

Area Tecnica

**Determinazione numero 711 del 03/05/2022**

**OGGETTO: I.T.I. F. CORNI SEDE DI LARGO MORO MODENA. INTERVENTO DI RESTAURO MANUTENTIVO/CONSERVATIVO DELL'ALTORILIEVO DENOMINATO "LA SCIENZA, LA TECNICA ED IL LAVORO".AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI RESTAURO MANUTENTIVO/CONSERVATIVO - IMPRESA NOVECENTO DI RIGHI, BECCANTINI E C. SNC.**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 447 del 22/03/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di € 16.390,00 che venivano affidati, con la medesima determinazione mediante affidamento diretto previa consultazione di 6 operatori economici del settore specifico ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.n. 76/20 come convertito in L.n.120/2020 prorogato dal D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 **all'impresa L'ARCA SRL** con sede in Modena, via Turchia 15/a C.F. e P. IVA 01808930364. per un importo contrattuale netto di 13.503,74 di cui € 13.003,74 per lavori e € 500,00 per oneri di sicurezza.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 02/05/2022 ed il relativo contratto stipulato mediante scambio per corrispondenza secondo l'uso del commercio con prot. 11647 del 14.04.2022 inviato su piattaforma Sater il 14/04/2022 e accettato in data 22/04/22.

In data 27/04/2022 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n.12880 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice **L'ARCA SRL** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare parte dei lavori di restauro manutentivo/conservativo dell'altorilievo "La scienza, la tecnica e il lavoro" ubicato presso l'istituto Corni di Modena consistenti in ricognizione, individuazione criticità, preconsolidamento parti in distacco, rimozione muschi e licheni, pulitura superfici, rimozione stucature con mezzi meccanici, consolidamento fessurazioni e fratture con malta liquida riadesione parti staccate con resina epossidica, nuove stucature, trattamento passivante ferri esposti, trattamento finale protettivo, revisione cromatica parti stuccate, rientranti nella categoria prevalente all'impresa **NOVECENTO di Righi, Beccantini e C. SNC** con sede in Modena via Maestri del Lavoro 91 Cod. Fisc. e P.IVA 02414250361 per un importo di € 5.850,00 I.V.A. esclusa, di cui € 250,00 per oneri relativi alla sicurezza (da impegnarsi al cap. 4736 del peg 2022).

In data 28/04/2022 è stata richiesta integrazione al contratto di subappalto, pervenuta regolarmente in data 29/4/22.

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena. che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" post sisma per gli ulteriori settori di cui all'Ordinanza del Commissario delegato alla ricostruzione n. 91/2012

nella sezione “Demolizione di edifici e altre strutture, sistemazione del terreno per cantiere edile” con provvedimento n. 72367 del 13/10/2021 valido fino al 12/10/2022.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
  - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
  - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
  - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010;
  - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;
  - Attestazione Soa

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Precisato :

- che il capitolato speciale d'appalto ha disposto il pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; che i pagamenti dei subappaltatori verranno effettuati come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016 e indicate nel dispositivo del presente atto;
- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
  - il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
  - gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
  - l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
  - l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei loro dipendenti dell'osservanza integrale delle norme relative al trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto dei lavori la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dal D.L. 76/2020 e n. 77/2021 convertito in L. n. 108/21 e dal capitolato speciale d'appalto il subappalto non può superare la quota del 49% del contratto.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 6.616,83, pertanto, con il presente subappalto di € 5.850,00, resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 766,83.

Si da atto che l'affidatario è in possesso di attestazione SOA adeguata per categoria e classifica alle lavorazioni da eseguire (OS2A cl. I ), è iscritto alla C.C.I.A.A. competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa L'ARCA SRL con sede in Modena ,via Turchia 15/a C.F. e P. IVA 01808930364 a subappaltare all'impresa NOVECENTO di Righi, Beccantini e C. SNC con sede in Modena via Maestri del Lavoro 91 Cod. Fisc. e P.IVA 02414250361 parte dei lavori di restauro manutentivo/conservativo dell'altorilievo "La scienza, la tecnica e il lavoro" ubicato presso l'istituto Corni di Modena, come meglio specificati in premessa, rientranti nella categoria prevalente per un importo di € 5.850,00 I.V.A. esclusa di cui € 250,00 per oneri relativi alla sicurezza ;

2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL\_31611308 del 22/02/2022 valido fino al 22/06/2022;

3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata in quanto in possesso di attestazione SOA in cat.OS2A adeguata alle lavorazioni da eseguire;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e come disposto dal capitolato speciale d'appalto il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016, al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante come in precedenza. Sul certificato di pagamento saranno, quindi, indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle consuete

ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'IVA e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti;

5) di dare atto che la ditta subappaltatrice NOVECENTO SNC risulta iscritta alla white list istituita dalla Prefettura di Modena nella sezione "Demolizione di edifici e altre strutture, sistemazione del terreno per cantiere edile" con provvedimento n. 72367 del 13/10/2021 valido fino al 12/10/2022.

6) di dare atto che il codice CIG è Z5B3567F6B e il codice C.U.P. è G99I22000260007;

7) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano € 766,83 come importo limite subappaltabile di contratto;

8) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice L'ARCA SRL alla Ditta subappaltatrice NOVECENTO SNC, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria per quanto di rispettiva competenza;

9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;

10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02F1006 rif. arch503.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)